



Società Elettrica Sopracenerina

Osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Società Elettrica Sopracenerina (SES), Locarno, in merito alla richiesta di deroga formulata dalla UBS SA in data 31 marzo 2004 dall'obbligo di presentazione di un'offerta pubblica di acquisto

UBS SA, Zurigo e Basilea («UBS») ha concluso con RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Zentrale mbH («RWE»), in data 2 aprile 2004, un contratto per l'acquisto di 101'200 azioni al portatore della Motor-Columbus AG, Baden («Motor-Columbus») ciascuna con valore nominale di CHF 500, e di 37'253 azioni nominative della Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel), Olten («Atel») ciascuna con valore nominale di CHF 100 («contratto di compravendita»). L'obbligo di presentazione dell'offerta di UBS per tutte le azioni in mano al pubblico della Società Elettrica Sopracenerina (SES), Locarno («SES») insorge esclusivamente con il perfezionamento di tale contratto di compravendita, poiché in tal modo UBS acquisisce indirettamente una partecipazione di maggioranza nella SES. Dato che l'acquisizione del controllo sulla SES non rappresenta lo scopo principale del citato contratto di compravendita tra UBS e RWE, UBS non intende presentare un'offerta pubblica di acquisto per le azioni della SES. In tal senso è stata inoltrata presso la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto richiesta di rilascio, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. c OBVM-CFB, di una deroga all'obbligo di presentazione di un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni della SES in mano al pubblico.

Con la presa di posizione datata 26 aprile 2004 il Consiglio di amministrazione della SES appoggia la richiesta di deroga da parte di UBS. **Con la raccomandazione datata 13 maggio 2004 la Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto ha approvato la richiesta di deroga di UBS dall'obbligo di presentare agli azionisti della SES un'offerta pubblica di acquisto.**

Presa di posizione

Il Consiglio di Amministrazione SES sostiene ed approva la richiesta di deroga dell'UBS e raccomanda perciò alla Commissione delle OPA di concedere all'UBS la deroga richiesta, senza condizioni di tempo o altri oneri.

Motivi

In data 5 aprile 2004 l'UBS ha pubblicato ufficialmente sulla stampa che è sua intenzione acquistare da RWE la partecipazione del 20%, che quest'ultima detiene attualmente nel capitale di Motor-Columbus, nonché una quota di partecipazione dell'1,23% del capitale dell'Aar-Tessin SA für Elektrizität (Atel). Con la conclusione di questo contratto di acquisto, l'UBS diventa azionista di maggioranza della Motor-Columbus.

Come preannunciato dai quotidiani, in data 5 aprile 2004 UBS ha deciso di sottoporre agli azionisti di Atel un'offerta pubblica di acquisto delle relative azioni. Nel contempo UBS non desidera sottoporre alcuna offerta pubblica di acquisto agli azionisti della SES, e ciò essenzialmente poiché l'acquisto del controllo dell'intero capitale azionario della nostra società non rientra negli obiettivi prioritari della transazione stipulata con RWE nella convenzione di cessione della sua quota di partecipazione Motor-Columbus, rispettivamente in quanto gli interessi degli azionisti attuali di SES sono adeguatamente tutelati.

Il Consiglio di Amministrazione della SES sostiene la richiesta di deroga ex art. 32 cpv. 2 LBVM rispettivamente art. 34 OBVM-CFB formulata da UBS in particolare avuto riguardo dei seguenti argomenti di merito i quali integrano, in parte precisandoli, quelli già esposti nell'istanza 31 marzo 2004 inoltrata dalla UBS presso la Commissione OPA:

- La SES, pur quale società di diritto privato federale, eroga un servizio di interesse pubblico operando esclusivamente, nel quadro delle disposizioni della LMSP (Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici), nel settore della distribuzione di energia elettrica, coprendo un comprensorio territorialmente limitato ex lege. L'attività svolta dalla SES trova il suo fondamento giuridico da un lato nelle singole convenzioni di privativa (Monopol- und Sondernutzungskonzession) aventi una durata pluridecennale e stipulate tra la SES ed i singoli Comuni del proprio comprensorio di distribuzione e dall'altro nella LAET (Legge cantonale che istituisce l'Azienda Elettrica Ticinese), la quale impone esplicitamente ai singoli distributori di energia elettrica attivi nel Canton Ticino di acquistare l'energia da distribuire sul territorio esclusivamente presso l'AET (art. 3 cpv. 1 LAET). Per scrupolo di completezza e precisione si ricorda che la produzione propria di energia elettrica da parte di SES è pari a 2,9% del volume totale di energia distribuita (valori riferiti all'esercizio 2003). A dipendenza delle concessioni di privativa i singoli Comuni – quindi anche i Comuni che sono titolari di quote azionarie della SES – ricevono ex lege da parte della SES, a prescindere dagli utili generati da quest'ultima, ristorni calcolati in base al ricavo delle forniture d'energia elettrica operate nel comprensorio comunale (art. 35a LMSP) i quali costituiscono introiti importanti per le finanze comunali.
- Considerato che l'attività commerciale svolta dalla SES si rivolge da sempre in modo assolutamente preponderante ai piccoli consumatori ed alle economie domestiche, nel corso del 1996 è stato effettuato uno split azionario del valore nominale di CHF 250.– a CHF 50.– per allargare l'azionariato privato, specie in favore dei propri clienti. Inoltre, non da ultimo, anche in previsione dell'apertura dei mercati energetici, la SES ha inteso consolidare la sua posizione di mercato e fidelizzare i propri utenti, destinando nell'ambito di un aumento di capitale (con contestuale rinuncia degli azionisti SES al loro diritto d'opzione) intervenuto nel corso del 1997, una significativa quota azionaria, pari a ca. il 74% delle nuove azioni, a favore degli utenti residenti nella zona di distribuzione della SES ed a favore dei Comuni del comprensorio di distribuzione. Tale operazione ha permesso di distribuire capillarmente quote azionarie SES tra gli utenti della regione, permettendo a coloro che concorrono sostanzialmente al successo aziendale della SES, di beneficiare proporzionalmente agli utili generati. Ricordiamo che il titolo SES costituisce un ottimo strumento d'investimento, sia per le reali e costanti aspettative di crescita del valore intrinseco, sia per le ottime prospettive di dividendo. Non si tratta, in altre parole, di un titolo speculativo e volatile. Che l'utenza abbia apprezzato l'iniziativa della SES è confermato anche dai volumi estremamente ridotti di negoziazione dei titoli azionari nel mercato borsistico, rispetto al numero complessivo di 1,1 mio di azioni. Considerato l'intendimento perseguito dagli azionisti storici della SES i quali, rinunciando al loro diritto d'opzione in occasione dell'aumento di capitale del 1997, hanno inteso fidelizzare l'utenza tradizionale facendo partecipare quest'ultimi ai benefici della SES, imporre ora la presentazione di un'OPA significherebbe da un lato vanificare l'impegno volto al consolidamento ed alla fidelizzazione degli utenti, dall'altro lederebbe irrimediabilmente gli interessi economici degli azionisti storici di SES che hanno rinunciato al mantenimento delle proprie quote societarie per uno scopo ben preciso, che non si concilia con il risultato di un'eventuale OPA.
- Lo scopo dichiaratamente perseguito dall'art. 32 e rel. LBVM è quello di tutelare la posizione degli azionisti di minoranza nel caso in cui il controllo della società sia assunto da parte di un nuovo azionista di maggioranza. A dipendenza della struttura azionaria del gruppo societario di cui SES fa parte, la cessione della quota societaria all'origine della presente procedura, ammesso che si possa parlare di un nuovo azionista, non è in grado di ledere gli interessi degli azionisti di minoranza, rispettivamente l'OPA non è in grado di poter tutelare efficacemente detti interessi. Ca. il 15% delle azioni SES sono detenute da alcuni Comuni del comprensorio di distribuzione della SES. Il vincolo che lega i Comuni della regione alla SES è vitale sia per la SES, a dipendenza dei rinnovi delle concessioni di privativa, sia per i Comuni, a dipendenza dei ristorni ex art. 35a LMSP. La risposta ad un'eventuale OPA spetterebbe all'organo legislativo di ogni comune. A prescindere dalle difficoltà formali e politiche insite nell'adozione di una decisione del legislativo comunale, suscettibile peraltro di essere impugnata con ricorso amministrativo e/o cassate in via di referendum, per costanti prassi amministrative (cfr. BU 1986, pag. 69; RDAT 1992 II, pag. 15 e segg.) le partecipazioni SES detenute da Comuni ticinesi sono considerate quali beni amministrativi a' sensi dell'art. 177 cpv. 2 LOC (Legge organica comunale) e pertanto inalienabili ed irrealizzabili. Ne segue quindi che i Comuni, azionisti di minoranza della SES, non potrebbero in alcun caso beneficiare di un'eventuale OPA, almeno non nell'intento perseguito dal legislatore della LBVM, in quanto il diritto pubblico cantonale ticinese non permette ai Comuni di alienare le partecipazioni azionarie acquistate nell'intento di soddisfare un'esigenza di natura pubblica, come ad esempio quelle della SES. L'OPA si trasformerebbe – almeno per questa categoria di azionisti che rappresentano pur sempre ca. il 15% del capitale azionario di SES – in un sterile esercizio accademico, privo di reale portata societaria e/o azionaria.
- In considerazione di quanto esposto in precedenza si può quindi ben concludere che gli attuali azionisti della SES perseguono finalità di natura strategica: una parte di essi – i Comuni – intendono garantire la continuità dell'erogazione di un servizio pubblico economicamente interessante, gli altri invece – gli azionisti privati – considerano l'investimento SES quale ottimo strumento di investimento a lunga scadenza. Tale orientamento appare tanto più evidente quanto scarsi sono i volumi di contrattazione del titolo SES sui mercati di borsa.
- A seguito della mancata approvazione della LMEE vi è attualmente una situazione di incertezza giuridica per quanto riguarda le norme che disciplinano i mercati di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, soprattutto per quanto concerne la trasparenza delle tariffe e la garanzia dell'approvvigionamento delle regioni discoste, economicamente poco interessanti. Tale incertezza è particolarmente incisiva nelle realtà periferiche che si trovano confrontate con il problema della continuità dell'erogazione del servizio pubblico. Anche il singolo utente, che mal o non comprende i complessi meccanismi di un mercato di fatto deregolato, ma pur sempre ancora soggetto ad un monopolio di fatto dipendente dal numero limitato degli impianti di trasporto, è disorientato e incerto. Formulare in un tale frangente un'OPA, diretta essenzialmente ai Comuni ed agli utenti, significherebbe aumentare ulteriormente il clima di incertezza ed insicurezza, non tutelando affatto l'azionista di minoranza che sarebbe chiamato a decidere in merito alla sua partecipazione azionaria senza avere una visione chiara della situazione, quindi decidendo non razionalmente, ma emozionalmente.
- UBS è storicamente un avente diritto economico della SES per il tramite della Motor-Columbus e dell'Atel, rispettivamente per il tramite delle sue partecipazioni. L'esperienza ha dimostrato che in tutti questi anni non si è mai verificata un'ingerenza effettiva, societaria, azionaria o di gruppo, direttamente o indirettamente da parte dell'UBS e/o delle sue partecipazioni nella gestione operativa di SES. Codesto Consiglio di Amministrazione è convinto che tale atteggiamento sarà seguito anche in futuro da parte di UBS, tutelando in tal modo l'intero azionariato di SES.

Inoltre va aggiunto e precisato che dal punto di vista strettamente economico e partecipativo, al momento della conclusione del contratto di acquisto della partecipazione RWE nel capitale azionario di Motor-Columbus, la partecipazione effettiva di UBS in SES raggiungerà circa il 20%.

Il nostro Consiglio è dell'avviso che questa deroga o richiesta di eccezione all'obbligo di presentare un'offerta avanzata da UBS, possa essere rilasciata dalla Vostra Commissione delle OPA.

Conflitti d'interesse

Il Consiglio di Amministrazione della SES è composto attualmente da 13 membri, ossia dalla seguenti persone:

Alessandro Sala, Presidente; Antonio Taormina, Vicepresidente; Fabio Abate, membro; Consuelo Allidi-Cavalleri, membro; Marco Balerna, membro; Enrico Broggin, membro; Milo Caroni, membro; Flavio Cotti, membro; Jean-François Dominé, membro; Michele Gilardi, membro; Giovanni Leonardi, membro; Piero Mazzoleni, membro; e Michel Vögeli, membro. La Direzione della SES è composta dai Signori D. Lotti, Presidente di Direzione e dai membri di Direzione Carlo Zoppi e Pietro Mariotta.

Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di alcuna importante relazione o di collegamento contrattuale tra i 13 consiglieri e l'UBS o una delle principali Società del Gruppo UBS. Le eventuali altre connessioni dei singoli Consiglieri con l'Atel sono irrilevanti per una decisione oggettiva in merito a questa richiesta di deroga.

Nessun Consigliere di Amministrazione SES si è astenuto.

Obiettivi degli azionisti SES che detengono voti superiore al 5%

Atel detiene il 59,5% dei diritti di voto di SES.

Secondo le informazioni a disposizione del nostro Consiglio, Atel non ha intenzione di far valere la propria partecipazione in SES né in forma parziale né totale, nell'ambito dell'obbligo di UBS di presentare un'offerta di acquisto delle sue azioni, tale da giustificare il rifiuto della concessione della deroga richiesta. Oltre all'Atel, non vi sono azionisti che detengono diritti di voto superiori alla quota del 5%.

Raccomandazione della Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto

Secondo la raccomandazione datata 13 maggio 2004 la Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto concede ad UBS una deroga dall'obbligo di sottoporre un'offerta pubblica d'acquisto agli azionisti di SMS. La raccomandazione verrà oggi pubblicata sia sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) che sulla website della Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto (www.takeover.ch).

Diritto di ricorso

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 OBVM-CFB l'esenzione dall'obbligo di offerta viene pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio. Nel rispetto di una scadenza di 10 giorni di borsa, gli interessati della società mirata possono inoltrare ricorso contro l'esenzione presso la Commissione Federale delle Banche. Il ricorso è da motivarsi.

No di valore / ISIN

Azione nominativa Società Elettrica Sopracenerina (SES), valore nominale di CHF 25 469.944 CH0004699440

Luogo e data

Locarno, 21 maggio 2004